



GIOVANE MONTAGNA - PRESIDENZA CENTRALE

Adozione di linee guida per lo svolgimento delle uscite sociali dal 14.6.2020 al 31.7.2020

Il Consiglio di Presidenza Centrale

- vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- visti il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 ed in particolare, quanto a quest'ultimo provvedimento, gli articoli 1, commi 2, 3 e 4;
- visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) ed i relativi allegati emanati in date 8-9-11-22 marzo, 1-26 aprile e 17 maggio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;
- visti in particolare gli articoli 1 comma 3 e 2 comma 1 del D.L. n. 33/2020, l'articolo 1, comma 1 lettera d) e lettera g) e l'articolo 3, comma 2 del DPCM 17 maggio 2020 e gli allegati al DPCM medesimo numeri "8" (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19), "10" (criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020), "15" *"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"* e "16" (Misure igienico-sanitarie)
- considerato in particolare



Giovane Montagna

- che ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. n. 33/2020 a decorrere dal 3 giugno 2020 “*gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree*”;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 33/2020 le violazioni delle disposizioni contenute in detto decreto ovvero nei decreti e nelle ordinanze emanati in attuazione del decreto sono punite ai sensi dell'art. 650 c.p. (mancata osservanza di provvedimento dato dell'Autorità) salvo che il fatto costituisca reato diverso;
- che l'art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 17 maggio 2020 consente lo svolgimento “dell'attività sportiva o attività motoria all'aperto [...] purché comunque **nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività**”;
- che l'articolo 1 comma 1 lettera g) del DPCM 17 maggio 2020 prevede fra l'altro che le ***associazioni, comunque denominate***, anche se non affiliate ad alcun organismo sportivo riconosciuto “*adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, **appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio** per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*”;
- che l'art. 3 comma 2 del DPCM 17 maggio 2020 prevede l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie **nei luoghi al chiuso** accessibili al pubblico, **inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni**



in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

- che l'art. 3 comma 3 del DPCM del 17 maggio 2020 precisa che ai fini delle misure di prevenzione possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”
- che l'articolo 1 comma 1 lett. “c” del DPCM 17.5.2020 subordina, a far data dal 15 giugno 2020, le attività ludiche e ricreative all'aperto per bambini e ragazzi all'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM medesimo;
- che l'allegato “8” al DPCM 17 maggio 2020, dettando le linee guida per la gestione delle attività organizzate per i bambini e per gli adolescenti, precisa che uno dei criteri ispiratori è rappresentato dalla “*attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire **attività di piccoli gruppi**”;*
- che l'allegato “10” al DPCM 17 maggio 2020 contenente i criteri per l'elaborazione dei protocolli di settore precisa che “*le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze; le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARSCoV-2”;*



Giovane Montagna

- che l'allegato "15" al DPCM 17 maggio 2020 contenente le linee guida in materia di trasporto pubblico prevede per i servizi di trasporto non di linea va evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente e precisa che *“sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.”*
- che l'allegato "16" al DPCM 17 maggio 2020, contenente le misure igienico-sanitarie, prescrive di *“evitare abbracci e strette di mano”* (p. 3), *“mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno 1 metro”* (p. 4) *“evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva”* e raccomanda di *“utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie”* (p. 11);
- vista la propria delibera adottata in data odierna con cui è stata autorizzata la ripresa delle attività sociali della Giovane Montagna con decorrenza dal **14 giugno 2020** e con riserva di nuova sospensione in via di urgenza in caso di **riacutizzazione della emergenza epidemiologica**;
- ritenuto peraltro che le attività sociali della Giovane Montagna devono svolgersi nel rispetto della normativa emergenziale emessa fino alla data odierna e di quella che sarà eventualmente emanata a livello nazionale e locale;
- rilevato che, allo stato, non sono emesse dall'autorità di governo linee guida per le attività organizzate da associazioni che praticano alpinismo ed escursionismo;
- ritenuto che, anche in applicazione analogica della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1 lettera g) del DPCM 17 maggio 2020, la Giovane Montagna sia conseguentemente tenuta ad elaborare un apposito protocollo attuativo contenente norme di dettaglio per tutelare la salute dei partecipanti alle uscite sociali;



- ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli articoli 23 e 28 dello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna, compete in via esclusiva alla Presidenza Centrale l'adozione di tali norme di dettaglio per le ragioni già indicate nella circolare del 5 marzo 2020 inviata alle sezioni, circolare il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato;

- sentite le opinioni espresse dai presidenti di sezione e dal responsabile della sottosezione Pier Giorgio Frassati;

Adotta

le seguenti linee guida, **da intendersi vincolanti, per lo svolgimento delle attività sociali della Giovane Montagna e di tutte le sue sezioni** finalizzate al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai provvedimenti emessi dall'autorità governativa per il periodo compreso tra il 14 giugno e fino alla data in cui verrà dichiarata la cessazione dell'emergenza epidemiologica

- I -

Attività non consentite nel periodo emergenziale

Premesso che **le attività sociali della Giovane Montagna**, fatta eccezione per quelle aventi prevalente carattere turistico, rientrano fra quelle sportive, **nello svolgimento delle medesime deve essere garantita una distanza interpersonale di almeno due metri fra i partecipanti.**

Non può dunque ritenersi ammesso lo svolgimento all'interno dell'attività sociale di discipline che per loro intrinseca natura non permettono di mantenere questo distanziamento, come non può ritenersi consentito lo svolgimento di discipline che, pur consentendo il mantenimento delle distanze prescritte, presentano rischi di trasmissione da contatto o per via aerea ritenuti elevati sulla base di quanto attualmente noto a livello scientifico.

Parimenti non può neppure ritenersi consentita in considerazione degli spazi ristretti in cui si svolgono e/o della condivisione dei materiali e/o degli itinerari obbligati.



Anche le attività e le uscite per famiglie non possono parimenti ritenersi consentite atteso che le stesse, privilegiando la socialità fra il maggior numero possibile di bambini e adolescenti, risultano in insanabile contrasto con gli orientamenti espressi nelle linee guida per la gestione in sicurezza delle attività per bambini e adolescenti raccolte nell'allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 e richiamate in premessa.

Fino alla fine dell'emergenza **non è consentito** lo svolgimento delle seguenti attività:

- alpinismo su terreno strapiombante o comunque su gradi classificati superiori al IV grado;
- arrampicata sportiva;
- percorsi alpinistici / escursionistici su vie ferrate;
- torrentismo;
- accantonamenti e uscite per bambini e ragazzi.

Tutte le uscite sociali non espressamente rientranti fra quelle sopra elencate devono viceversa ritenersi consentite.

- II -

Programmazione della gita e misure di prevenzione prima e durante la gita

La necessità di mantenere il distanziamento fisico fra partecipanti ed il divieto di assembramenti impongono di evitare luoghi normalmente affollati e di privilegiare mete meno note rispetto a quelle classiche, possibilmente senza effettuare rilevanti spostamenti.

Le misure di informazione e di prevenzione introdotte dalla normativa emergenziale e da ultimo dall'art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 impongono di verificare che i partecipanti non abbiano sintomi riconducibili al COVID.

Ogni partecipante dovrà essere dotato di apposita mascherina, anche di comunità, e le sezioni sono tenute a dotare il coordinatore di **gita di un kit composto da**



almeno cinque mascherine e di un prodotto a base alcolica idoneo ad igienizzare le mani.

Alla partenza tutti i partecipanti devono avere le mani igienizzate.

Durante le uscite i partecipanti devono tenersi fra loro ad una distanza di almeno due metri e le mascherine devono essere tenute a portata di mano al fine di indossarle sia quando si incontrano altri escursionisti sia in caso di vento forte o moderato.

Sono altresì da evitare abbracci e strette di mano e l'uso promiscuo di borracce o materiali.

Per dimostrare che gli iscritti abbiano avuto effettiva conoscenza di tali regole e siano stati adeguatamente responsabilizzati gli stessi devono rilasciare al coordinatore di gita una dichiarazione, su apposito modulo già predisposto, con cui attestano:

- a) di essere a conoscenza delle regole che disciplinano l'uscita;
- b) che la loro temperatura corporea rilevata il giorno dell'uscita è inferiore ai 37,5 gradi;
- c) di non essere sottoposti al regime di quarantena.

In alternativa la sezione potrà prevedere che ad inizio della gita il coordinatore comunichi ai partecipanti le regole di condotta da mantenere riprese in apposito modello e precisi che la loro partecipazione si intende consentita sul presupposto che non abbiano sintomi febbrili e che non siano stati sottoposti al regime della quarantena e consegnino loro un foglio nel quale siano raccolte.

- III -

Nel contesto sopra descritto la partecipazione dei non soci deve essere inquadrata nella diversità del rapporto che, sotto il profilo giuridico, si instaura fra il socio ed il non socio durante un'uscita sociale, diversità che all'atto pratico può determinare conseguenze molto diverse nella valutazione delle responsabilità dell'associazione.



A questo si aggiunge che un non socio, essendo da un punto di vista giuridico persona estranea al corpo sociale, a differenza del socio, non risponde nei confronti dell'associazione delle sue condotte, mentre l'associazione può essere chiamata a rispondere delle condotte o delle false dichiarazioni rese da un non socio se le stesse sono state fonte di danno.

Deve pertanto considerarsi come particolarmente elevato il rischio che nel caso in cui il non socio in gita avesse contagiato altri partecipanti possa essere contestata al presidente della sezione una corresponsabilità, a nulla valendo per questa ipotesi eventuali dichiarazioni di manleva.

Per tutta la durata della fase emergenziale la partecipazione alle uscite della Giovane Montagna, deve intendersi riservata esclusivamente ai soli soci in regola con il pagamento della quota sociale.

- IV -

Spostamenti con mezzi pubblici o privati

Ribadita l'esigenza di privilegiare nei limiti del possibile le uscite che non richiedono eccessivi spostamenti, resta riservata alla scelta delle sezioni stabilire se gli stessi debbano essere effettuati con l'impiego di mezzi pubblici o privati.

Nel caso in cui si utilizzino autovetture private il contrasto e le contraddizioni emergenti dalle disposizioni di settore devono essere risolti considerando, da un lato, che l'assenza di mascherina in luoghi al chiuso resta l'unica condotta normativamente sanzionata ai sensi dell'art. 650 c.p. e, dall'altro lato, valorizzando la portata dell'allegato 15 al DPCM nella sola parte in cui ammette che sul sedile posteriore possano sedere distanziate fra loro due persone e limitando quindi gli equipaggi a non più di quattro persone per macchina con l'obbligo di indossare la mascherina durante il trasporto a meno che essi non siano fra loro conviventi.

Nel caso in cui si utilizzino mezzi pubblici o mezzi gestiti da terzi ci si atterrà alle regole predisposte dal vettore.



- V -

Pernottamenti

Le limitazioni dei pernottamenti e le oggettive difficoltà a reperire strutture (alberghi e rifugi) in grado di accogliere gruppi sociali in gita suggeriscono di annullare le uscite di più giorni o i trekking eventualmente già in programma a meno che non si abbia la certezza che le strutture ricettive potranno accogliere i partecipanti in condizioni di sicurezza.

- VI -

Disposizioni transitorie

Le presenti norme si intendono sostituite automaticamente da quelle emanate dalle Autorità competenti che risultino con esse incompatibili ed avranno efficacia fino alla data del 31 luglio 2020 o comunque fino alla data in cui sarà ufficialmente dichiarata la fine della fase di emergenza epidemiologica del 31 luglio 2020.

Resto inteso che se, come d'auspicio, il graduale rientro dell'epidemia consentirà di fornire precauzioni anti contagio meno stringenti di quelle sopra indicate, la Presidenza Centrale potrà introdurre anche in via d'urgenza le modifiche ritenute più opportune, dandone contestuale comunicazione alle sezioni.

Resta altresì inteso che le sezioni potranno adottare a loro volta norme dirette a integrare le disposizioni sopra indicate qualora ciò si renda necessario per l'osservanza di particolari disposizioni delle autorità locali, dandone in tal caso comunicazione alla Presidenza Centrale.

Torino, 6 giugno 2020

Presidenza Centrale della Giovane Montagna
(il Presidente Centrale)
f.to Stefano Vezzoso